

**TRIBUNALE DI PESCARA**

**Sezione Fallimentare**

Procedimento OCC 291 (192/P) del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014

Professionista incaricato con funzioni di O.C.C. Dott.ssa Gina Pantoli

Ricorrenti ..... **DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**EX ART. 14-TER L. 3/2012**

**“PROCEDURA FAMILIARE” ex art. 7 bis L. 3/2012**

I sigg.ri:

.....**OMISSIS**.....

.....

tutti rappresentati, giusta procura conferita ed integrante il presente atto, dalla dott.ssa Annalisa Giannantonio, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara Sezione “A” n. 1030, C.F. GNNNLS82A46A345S, con Studio in Pescara, alla Via Conte di Ruvo n. 153, e-mail annalisa.giannantonio@gmail.com, la quale comunica di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura al seguente indirizzo pec annalisa.giannantonio@legalmail.it

**PREMESSO CHE**

- i ricorrenti, come sopra indentificati, manifestavano l’intenzione di avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012; per tali ragioni avanzavano istanza presso l’“Associazione OCC Commercialisti Associati” per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi;
- in esito all’istanza di cui sopra, veniva nominata la Dott.ssa Gina Pantoli con Studio in Pescara, alla Via Messina n. 7, quale professionista incaricato con funzioni di OCC;
- la Dott.ssa Gina Pantoli in data 18.12.2019 formalizzava l’accettazione della suddetta nomina;
- la legge di conversione n. 176/2020 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. Decreto Ristori) ha introdotto norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento, anticipando sostanzialmente l’applicazione del contenuto dell’art. 66 del Codice della Crisi, consentendo di presentare ai sensi dell’introdotta art. 7 bis della L. 3/2012, un’unica “domanda familiare”, fermo restando la distinzione delle singole masse attive e passive dei richiedenti;

- è intenzione dei ricorrenti, per quanto sopra esposto, chiedere la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter legge 3/2012 al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versano, mediante una “procedura familiare”, stante l’origine comune del sovraindebitamento;

#### SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE

##### Presupposti di ammissibilità

- i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che li rende ormai incapaci di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- i ricorrenti possono definirsi debitori non soggetti alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge 3/2012, rivelandosi privati consumatori;
- i ricorrenti non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 (proposta di accordo del debitore, proposta di piano del consumatore e/o domanda di liquidazione);
- i ricorrenti si sono impegnati a produrre al nominato professionista Dott.ssa Gina Pantoli tutta la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale, nonché a rendersi prontamente disponibili a favorire l’accesso alla procedura individuata per la soluzione della crisi da sovraindebitamento;
- i ricorrenti hanno precisato di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, derivante dall’improvvisa contrazione dei redditi familiari, quest’ultima fondamentalmente determinata dal pregresso svolgimento di un’attività imprenditoriale irrimediabilmente divenuta non più profittevole nel corso del tempo, infine sfociata nella cessazione e chiusura dell’attività.

##### Documentazione di cui alla domanda di liquidazione

Ai sensi dell’art 14-ter comma 2 Legge 3/2012, la domanda di liquidazione è corredata dalla seguente documentazione:

- prospetto di calcolo compenso OCC **(Doc. 1);**
- elenco di tutti i creditori dei ricorrenti con l’indicazione delle somme dovute **(Doc. 2);**
- elenco di tutti i beni dei ricorrenti e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni **(Doc. 3);**
- perizia di stima asseverata Ing. Antonino Prospero **(Doc. 4);**
- dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti degli ultimi tre anni **(Doc.5);**
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento delle famiglie dei debitori **(Doc. 6);**
- spese per consumi delle famiglie Istat anno 2020 **(Doc. 7);**
- certificati di stati di famiglia e residenza **(Doc. 8);**

Ai sensi dell’art 14-ter comma 3 Legge 3/2012, la domanda di liquidazione è altresì corredata dalla seguente documentazione:

- inventario di tutti i beni dei debitori recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili (**Doc. 9**);
- relazione particolareggiata dell'OCC contenente quanto previsto dall'art. 14-ter comma 3 lettere a), b), c), d) ed e) nonché dall'art. 15 comma 6 della Legge 3/2012 (**ALLEGATO 1**).

Cause, ammontare dell'indebitamento, solvibilità e diligenza spiegata nell'assumere le obbligazioni

I ricorrenti dichiarano di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, derivante dall'improvvisa contrazione dei redditi familiari, determinata dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale svolta in precedenza e divenuta non più profittevole nel corso del tempo ed infine sfociata nella chiusura dell'attività. Gli stessi infatti si trovano attualmente in stato di sovraindebitamento per aver patito gli effetti negativi dell'andamento economico della S.a.s. Europe Service di cui erano soci .....OMISSIS.....(ratelli-ricorrenti). La società, costituita nel 2008, esercitava attività di gestore di un centro scommesse ed ha conosciuto un periodo di crescita e sviluppo sino al 2013 allorquando ha incontrato importanti contrazioni di fatturato a seguito del fallimento .....OMISSIS....., società anch'essa attiva nel settore della gestione di esercizi per intrattenimento, giochi e scommesse, dichiarato dal Tribunale di Pescara in data 27.06.2013 R.F. 32/2013 (procedura concorsuale ad oggi chiusa). L'intervenuto fallimento della S.r.l. ....OMISSIS .....ha determinato un gravissimo pregiudizio economico e commerciale alla S.a.s. Europe Service che, avendo perso di fatto l'unico cliente, non ha potuto nell'immediatezza ricavare fatturato e risorse finanziarie da altre fonti. A tutto ciò va aggiunta la perdita del lavoro della sig.ra ..... (madre dei sigg.....OMISSIS..... ed altra ricorrente), lavoratrice dipendente presso un ristorante. Tutto ciò ha comportato negli anni una *deminutio* crescente della solvibilità degli odierni proponenti nonostante gli sforzi familiari profusi al fine di evitare l'aggravarsi delle posizioni debitorie. In conseguenza di ciò in data 31.12.2015 i soci della S.....OMISSIS..... hanno provveduto alla cessazione dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Dopo un primo periodo di notevoli difficoltà economiche i sigg.ri OMISSIS hanno trovato impiego come lavoratori dipendenti con qualifica di magazzinieri presso la Soc. Coop. GE.A.T. ed attualmente percepiscono uno stipendio netto di circa euro 1.500,00 mensili, mentre il sig. ....OMISSIS..... è attualmente lavoratore subordinato con qualifica di ingegnere strutturista junior presso InfraEngineering S.r.l. e percepisce uno stipendio netto mensile di euro 1.500,00. La sig.ra .....OMISSIS..... attualmente risulta essere priva di impiego. I redditi percepiti rappresentano, allo stato, l'unica fonte di sostentamento familiare; tuttavia tali entrate non sono state sufficienti per adempiere regolarmente al pagamento mensile del mutuo fondiario contratto con la (ex) Banca delle Marche S.p.A. in data 09.11.2011 al fine dell'acquisto dell'abitazione principale dei ricorrenti. A tal proposito i ricorrenti deducono che l'attuale stato di sovraindebitamento nel quale si trovano trae origine dal fatto che l'iniziale attività imprenditoriale intrapresa era profittevole, tanto da procedere all'acquisto dell'abitazione principale dell'intera famiglia. Come già precisato, allorquando l'attività economica è andata in crisi (in conseguenza del fallimento del principale cliente) i ricorrenti non sono stati più in grado di onorare

regolarmente le rate del mutuo. A tal proposito giova precisare che alla data di contrazione del debito i ricorrenti erano perfettamente in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. Infatti le cause che hanno portato al graduale ma inesorabile squilibrio erano e sono estranee alla mera volontà di non adempiere. Quanto affermato risulta confermato dalla circostanza che l'Istituto di Credito concedente il mutuo ipotecario, al momento dell'erogazione del finanziamento ha "valutato" e ritenuto gli attuali debitori istanti "meritevoli" del mutuo. Da quanto sopra, lo stato di sovraindebitamento, ad oggi conclamato, non può assolutamente ravvisarsi in una personale negligenza da parte dei debitori nell'assumere volontariamente obbligazioni, bensì è esclusivamente da associarsi alle sventure lavorative che hanno travolto tutti i familiari (come già detto, chiusura della società e perdita del lavoro), così determinando l'impossibilità di onorare regolarmente le obbligazioni restitutorie dovute. In esito a tali considerazioni, non ricorrono i presupposti di un atteggiamento poco oculato o colpevole dei debitori nell'assunzione delle obbligazioni e nella determinazione del loro stato di sovraindebitamento. Ma vi è di più. Seppur spinti da una volontà di recuperare e rilanciare l'attività imprenditoriale di famiglia, i ricorrenti hanno correttamente evitato di attingere altre risorse dal sistema creditizio, accendendo nuovi finanziamenti, bensì hanno prontamente cessato l'attività e cercato un nuovo lavoro, quantomeno per poter sostenere economicamente le loro famiglie. Deve ribadirsi, per quanto sopra esposto, che i ricorrenti nell'assumere le obbligazioni non hanno mai travalicato i normali canali di avvedutezza, né possono configurarsi comportamenti volontariamente deliberati ad aggravare il proprio stato di sovraindebitamento. Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza nell'adempiere alle obbligazioni, si segnala che i proponenti non hanno mai subito protesti ed oltre alla garanzia per il mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale, non hanno assunto altri debiti. Come già sopra esposto, i debiti dei proponenti scaturiscono esclusivamente dalla crisi, con conseguente perdita di lavoro, della società Europe Service, chiusa nel 2015. Seppur presentata come un'unica "domanda familiare" ai sensi dell'introdotta art. 7 bis della L. 3/2012, necessita distinguere, ai fini della corretta individuazione delle posizioni debitorie, singole masse passive in capo ai richiedenti, come di seguito rappresentate:

.....**OMISSIS**.....

Importo euro	Descrizione	Nota
684.449,98	Mutuo ipotecario con iscrizione di ipoteca volontaria di I° grado (ex Banca delle Marche S.p.A.)	1
8.000,00	Garanzia per fido chirografario (ex Banca delle Marche S.p.A.)	2
<b>692.449,98</b>	<b>TOTALE</b>	

**NOTA 1** – Trattasi di posizione debitoria per mutuo ipotecario fondiario contratto in data 9 novembre 2011 con la (ex) Banca delle Marche S.p.A., oggi UBI Banca S.p.A. per l'importo di euro 680.000.,00. A garanzia delle obbligazioni esistenti nei confronti dell'Istituto bancario è stata iscritta ipoteca di I grado sugli immobili siti in Città Sant'Angelo (PE), alla Via della Cona n. 14, abitazione principale della ricorrente ad oggi oggetto

della procedura esecutiva immobiliare n. 125/2020 pendente presso il Tribunale di Pescara, per la quale incede la fissazione dell'udienza per la richiesta di vendita.

**NOTA 2** – Trattasi di garanzia chirografaria prestata nei confronti della società Europa Service a fronte di un fido bancario concesso dalla (ex) Banca delle Marche S.p.A., ora UBI Banca S.p.A.

.....**OMISSIS**.....

Importo euro	Descrizione	Nota
684.449,98	Mutuo ipotecario con iscrizione di ipoteca volontaria di I° grado (ex Banca delle Marche S.p.A.)	1
<b>684.449,98</b>	<b>TOTALE</b>	

**NOTA 1** – Trattasi di posizione debitoria per mutuo ipotecario fondiario contratto in data 9 novembre 2011 con la (ex) Banca delle Marche S.p.A., oggi UBI Banca S.p.A. per l'importo di euro 680.000.,00. A garanzia delle obbligazioni esistenti nei confronti dell'Istituto bancario è stata iscritta ipoteca di I grado sugli immobili siti in Città Sant'Angelo (PE), alla Via della Cona n. 14, abitazione principale della ricorrente ad oggi oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 125/2020 pendente presso il Tribunale di Pescara, per la quale incede la fissazione dell'udienza per la richiesta di vendita.

.....**OMISSIS**.....

Importo euro	Descrizione	Nota
684.449,98	Mutuo ipotecario con iscrizione di ipoteca volontaria di I° grado (ex Banca delle Marche S.p.A.)	1
8.000,00	Fido chirografario (ex Banca delle Marche S.p.A.)	2
15.000,00	Fido chirografario (ex Banca Carichieti S.p.A.)	3
<b>707.449,98</b>	<b>TOTALE</b>	

**NOTA 1** – Trattasi di posizione debitoria per mutuo ipotecario fondiario contratto in data 9 novembre 2011 con la (ex) Banca delle Marche S.p.A., oggi UBI Banca S.p.A. per l'importo di euro 680.000.,00. A garanzia delle obbligazioni esistenti nei confronti dell'Istituto bancario è stata iscritta ipoteca di I grado sugli immobili siti in Città Sant'Angelo (PE), alla Via della Cona n. 14, abitazione principale della ricorrente ad oggi oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 125/2020 pendente presso il Tribunale di Pescara, per la quale incede la fissazione dell'udienza per la richiesta di vendita.

**NOTA 2** – Trattasi di garanzia chirografaria prestata nei confronti della società Europa Service a fronte di un fido bancario concesso dalla (ex) Banca delle Marche S.p.A., ora UBI Banca S.p.A.

**NOTA 3** - Trattasi di garanzia chirografaria prestata nei confronti della società Europa Service a fronte di un fido bancario concesso dalla (ex) Banca Carichieti S.p.A., ora UBI Banca S.p.A.

.....**OMISSIS**.....

Importo euro	Descrizione	Nota
--------------	-------------	------

684.449,98	Mutuo ipotecario con iscrizione di ipoteca volontaria di I° grado (ex Banca delle Marche S.p.A.)	1
8.000,00	Fido chirografario (ex Banca delle Marche S.p.A.)	2
15.000,00	Fido chirografario (ex Banca Carichieti S.p.A.)	3
50,00	Agenzia delle Entrate-Riscossione Ruoli esattoriali	4
<b>707.499,98</b>	<b>TOTALE</b>	

**NOTA 1** – Trattasi di posizione debitoria per mutuo ipotecario fondiario contratto in data 9 novembre 2011 con la (ex) Banca delle Marche S.p.A., oggi UBI Banca S.p.A. per l'importo di euro 680.000,00. A garanzia delle obbligazioni esistenti nei confronti dell'Istituto bancario è stata iscritta ipoteca di I grado sugli immobili siti in Città Sant'Angelo (PE), alla Via della Cona n. 14, abitazione principale della ricorrente ad oggi oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 125/2020 pendente presso il Tribunale di Pescara, per la quale incede la fissazione dell'udienza per la richiesta di vendita.

**NOTA 2** – Trattasi di garanzia chirografaria prestata nei confronti della società Europa Service a fronte di un fido bancario concesso dalla (ex) Banca delle Marche S.p.A., ora UBI Banca S.p.A.

**NOTA 3** - Trattasi di garanzia chirografaria prestata nei confronti della società Europa Service a fronte di un fido bancario concesso dalla (ex) Banca Carichieti S.p.A., ora UBI Banca S.p.A.

**NOTA 4** – Trattasi di posizione debitoria, quasi irrilevante, derivante da debiti erariali iscritti a ruolo.

**Si precisa che l'importo di euro 684.449,98 dovuto alla (ex) Banca delle Marche S.p.A., oggi UBI Banca S.p.A. a fronte del contratto di mutuo ipotecario è il medesimo per tutti i ricorrenti, in quanto tutti solidalmente obbligati.**

Infine sono da ricomprendere nella situazione debitoria complessiva anche le spese attinenti al presente procedimento di cui all'art. 14-duodecies comma 2 Legge 3/2012, quali il compenso del professionista OCC dott.ssa Gina Pantoli quantificato in euro 10.150,05 oltre accessori di legge, come da prospetto che si allega. In ogni caso, al riguardo, si rimanda alla relazione particolareggiata dell'OCC, in cui si riferisce in maniera puntuale e dettagliata.

#### Situazione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti

Seppur presentata come un'unica "domanda familiare" ai sensi dell'introdotta art. 7 bis della L. 3/2012, necessita distinguere le posizioni creditorie, ai fini della corretta individuazione delle masse attive in capo ai richiedenti, che pure restando distinte, formano un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, come di seguito rappresentate. Si precisa che gli immobili dei ricorrenti oggetto della presente domanda di liquidazione del patrimonio, seppur formati da diversi sub, costituiscono un unico corpo di fabbrica. Per i dettagli tecnici si rinvia alla perizia asseverata di stima dell'Ing. Antonino Prosperi.

.....OMISSIS.....

Importo euro	Descrizione	Nota
211.092,21	Beni immobili	1
5.000,00	Ricavato vendita 50% garage	2
1.000,00	Bene mobile registrato (autovettura Citroen C3)	3

**NOTA 1** - La sig.ra .....OMISSIS..... risulta titolare dei seguenti diritti reali immobiliari per la quota di 1/2 in regime di separazione dei beni:

CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEGORIA/QUALITA'	SUPERFICIE	RENDITA/REDDITO DOMINICALE
Fabbricati	26	1477	4	A/7	8,5 vani	EURO 965,77
Fabbricati	26	1477	3	C/2	83 mq	EURO 265,77
Terreni	26	1258		uliveto	48 are 05 ca	EURO 33,50
Terreni	26	1478		uliveto	28 are 30 ca	EURO 19,73

Le unità immobiliari sono ubicate nel comune di Città Sant'Angelo (PE) alla Via della Cona n. 14 e risultano oggetto di procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 125/2020 pendente presso codesto Tribunale. Al riguardo, si precisa che si provvederà ad inoltrare richiesta di sospensione in ragione dell'art. 14-quinquies comma 2 lettera b) Legge 3/2012, con conseguente ripresa del suo procedimento di liquidazione nell'ambito della stessa procedura di liquidazione del patrimonio di cui si auspica l'apertura.

Si precisa, altresì, che tali unità immobiliari del Catasto Fabbricati risultano adibite ad abitazione principale della ricorrente.

**NOTA 2** – La sig.ra .....OMISSIS..... risultava proprietaria per la quota di ½ di un garage sito in Montesilvano (PE) al Corso Umberto I n. 219, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 100, sub. 89, in comproprietà con la sorella. Nelle more della richiesta di nomina di un professionista incaricato con funzioni di OCC e la presentazione della domanda di liquidazione, si è palesato l'interesse da parte di un terzo all'acquisto dell'immobile in oggetto. Nella considerazione che il comproprietario del garage (sorella della ricorrente) non è "interessata" dalla procedura di sovraindebitamento instauranda e considerato, altresì, che il cespite risulta indivisibile (trattati di garage), l'istante sig.ra Di Dorotea, formulava richiesta di parere al professionista nominato dott.ssa Gina Pantoli, al fine di ricevere il placet positivo all'effettuazione di tale operazione. Riscontrava l'OCC con parere positivo, fermo restando l'obbligatorietà della messa a disposizione dei creditori della procedura della somma ricavata dalla vendita. Con atto notarile del 20.11.2020 Notaio Marco Bulferi in Pescara l'immobile è stato trasferito al sig. Tullio Zampacorta per il prezzo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00). La somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), corrispondente al 50% del ricavato della vendita immobiliare, verrà prontamente messa a disposizione del nominando liquidatore in caso di auspicata apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a mezzo assegno circolare n.t.. Ad ulteriore dimostrazione della buona fede della ricorrente, si allega copia scansionata di assegno circolare emesso in favore della sig.ra Lucia Di Dorotea dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 06.11.2020 consegnato dall'acquirente in occasione del rogito notarile.

**NOTA 3** - La sig.....OMISSIS.... risulta proprietaria di una autovettura Citroen C3 targata CH311ZP. Stante la categoria di appartenenza del veicolo (si tratta di una modesta utilitaria) nonché la sua vetustà (è stata immatricolata nel 2003) si chiede di non procedere alla sua alienazione, anche perché il valore ricavato risulterebbe irrisorio e dal quale, peraltro, andrebbero detratti i costi necessari per la liquidazione (spese di pubblicità e di gestione delle vendite competitive ex art. 14 *novies* L. 3/2012).

**OMISSIS.....**

Importo euro	Descrizione	Nota
211.092,21	Beni immobili	1
500,00	Ricavato smobilizzo quote Anima Sgr S.p.A.	2
1.000,00	Bene mobile registrato (moto Ducati)	3
1.500,00	Stipendio mensile	4

**NOTA 1** – Il sig. ....OMISSIS.... risulta titolare dei seguenti diritti reali immobiliari per la quota di 1/2:

CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEGORIA/QUALITA'	SUPERFICIE	RENDITA/REDDITO DOMINICALE
Fabbricati	26	1477	6	A/7	6,5 vani	EURO 738,53
Fabbricati	26	1477	5	C/2	42 mq	EURO 121,47
Terreni	26	1117		uliveto	09 are 75 ca	EURO 6,80
Terreni	26	1260		uliveto	52 are 95 ca	EURO 36,92
Terreni	26	1480		uliveto	45 are 80 ca	EURO 31,93

Le unità immobiliari sono ubicate nel comune di Città Sant'Angelo (PE) alla Via della Cona n. 14 e risultano oggetto di procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 125/2020 pendente presso codesto Tribunale. Al riguardo, si precisa che si provvederà ad inoltrare richiesta di sospensione in ragione dell'art. 14-quinquies comma 2 lettera b) Legge 3/2012, con conseguente ripresa del suo procedimento di liquidazione nell'ambito della stessa procedura di liquidazione del patrimonio di cui si auspica l'apertura.

Si precisa, altresì, che tali unità immobiliari del Catasto Fabbricati risultano adibite ad abitazione principale del ricorrente.

**NOTA 2** – Trattasi di quote accantonate presso la società ANIMA Sgr allorché il ricorrente era correntista della Banca Monte dei Paschi di Siena nel 2005. Tali somme verranno messe a disposizione della procedura di liquidazione del patrimonio nel caso di auspicabile apertura della stessa.

**NOTA 3** – Il sig. Giuseppe Di Lorenzo risulta proprietario di una moto Ducati targata AZ59701. Stante la categoria di appartenenza del veicolo (si tratta di una modesta moto) nonché la sua vetustà (è stata immatricolata nel 2001) si chiede di non procedere alla sua alienazione, anche perché il valore ricavato risulterebbe irrisorio e dal quale, peraltro, andrebbero detratti i costi necessari per la liquidazione (spese di pubblicità e di gestione delle vendite competitive ex art. 14 *novies* L. 3/2012). Si precisa, altresì, che il bene mobile registrato risulta necessario al debitore ricorrente per gli spostamenti quotidiani e lavorativi, tenuto conto della posizione decentrata dell'abitazione rispetto a negozi ed uffici.

**NOTA 4** - Ad oggi i sigg.ri ..... (costituenti il medesimo nucleo familiare) risultano percepire complessivamente un reddito di lavoro dipendente pari a circa euro 3.000,00 netti mensili. Tanto premesso, si precisa che tale reddito complessivo, seppur incrementato dell'ulteriore reddito da lavoro dipendente percepito dalla moglie del sig. ....OMISSIS .....convivente componente lo stesso nucleo familiare (euro 800,00 circa), non lascia alcun margine di soddisfazione per i creditori, in considerazione del suo limite alla liquidazione in forza di quanto statuito dall'art. 14-ter comma 6 lettera b) della Legge 3/2012. Sempre al riguardo, si segnala che l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti individua quale somma occorrente mensile un importo di circa euro 3.050,00. L'individuazione di tale valore quale limite alla liquidazione del reddito complessivo del nucleo familiare (quest'ultimo individuato dalla sommatoria di tutti i redditi da lavoro dipendente riferibili ai ricorrenti) risulta inferiore alla spesa media mensile, determinata dall'ISTAT per l'anno 2020 e specificatamente quantificata in circa euro 3.000,00, per le famiglie composte da n. 3 persone (si arriva a considerare il numero di 3 componenti escludendo la sig.ra Antonella D'Andreamatteo con il suo reddito e le sue spese ed un figlio, in modo da proporzionare rispettivamente entrate ed uscite).

In considerazione di tutto quanto sopra, (e senza voler affatto condizionare l'apprezzamento del Giudice cui spetterà pronunciarsi come statuito dall'art. 14-ter comma 6 lettera b) della Legge 3/2012), si ritiene ragionevole non dover individuare alcun valore del reddito mensile destinabile al soddisfacimento dei creditori. A tutto quanto sopra vi è poi da aggiungere che, a seguito della vendita dell'immobile oggetto di liquidazione del patrimonio, i ricorrenti dovranno, altresì, sostenere le spese di locazione di un immobile da adibire ad abitazione principale. Se ne deduce, quindi, che l'intero reddito percepito dai ricorrenti deve essere destinato, almeno fino alla fine della procedura di liquidazione del patrimonio, al mantenimento della famiglia e quindi sottratto alla liquidazione. Ciò senza trascurare lo spirito stesso della normativa che mira a liberare il debitore ricorrente dal peso delle passività, assicurandogli al tempo stesso una vita dignitosa.

**OMISSIS.....**

Importo euro	Descrizione	Nota
211.092,21	Beni immobili	1
1.000,00	Bene mobile registrato (autovettura Yaris)	2
1.500,00	Stipendio mensile	3

**NOTA 1** – Il sig. ....OMISSIS.... risulta titolare dei seguenti diritti reali immobiliari per la quota di 1/2 in regime di separazione dei beni:

CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEGORIA/QUALITA'	SUPERFICIE	RENDITA/REDDITO DOMINICALE
Fabbricati	26	1477	6	A/7	6,5 vani	EURO 738,53
Fabbricati	26	1477	5	C/2	42 mq	EURO 121,47
Terreni	26	1117		uliveto	09 are 75 ca	EURO 6,80
Terreni	26	1260		uliveto	52 are 95 ca	EURO 36,92
Terreni	26	1480		uliveto	45 are 80 ca	EURO 31,93

Le unità immobiliari sono ubicate nel comune di Città Sant'Angelo (PE) alla Via della Cona n. 14 e risultano oggetto di procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 125/2020 pendente presso codesto Tribunale. Al riguardo, si precisa che si provvederà ad inoltrare richiesta di sospensione in ragione dell'art. 14-quinquies comma 2 lettera b) Legge 3/2012, con conseguente ripresa del suo procedimento di liquidazione nell'ambito della stessa procedura di liquidazione del patrimonio di cui si auspica l'apertura.

Si precisa, altresì, che tali unità immobiliari del Catasto Fabbricati risultano adibite ad abitazione principale del ricorrente.

**NOTA 2** – Il sig. ....OMISSIS ..... risulta proprietario di una autovettura Toyota Yaris targata CW260XG. Stante la categoria di appartenenza del veicolo (si tratta di una modesta utilitaria) nonché la sua vetustà (è stata immatricolata nel 2005) si chiede di non procedere alla sua alienazione, anche perché il valore ricavato risulterebbe irrisorio e dal quale, peraltro, andrebbero detratti i costi necessari per la liquidazione (spese di pubblicità e di gestione delle vendite competitive ex art. 14 *novies* L. 3/2012). Si precisa, altresì, che il bene mobile registrato risulta necessario al debitore ricorrente per gli spostamenti quotidiani ordinari della famiglia, tenuto conto anche della posizione decentrata dell'abitazione rispetto a negozi ed uffici.

**NOTA 3** – Ad oggi i sigg.ri .....OMISSIS ..... (costituenti il medesimo nucleo familiare) risultano percepire un reddito di lavoro dipendente pari a circa euro 3.000,00 netti mensili. Tanto premesso, si precisa che tale reddito, seppur incrementato dell'ulteriore reddito da lavoro dipendente percepito dalla moglie del sig..... convivente componente lo stesso nucleo familiare sig.ra ..... (euro 800,00 circa), non lascia alcun margine di soddisfazione per i creditori, in considerazione del suo limite alla liquidazione in forza di quanto statuito dall'art. 14-ter comma 6 lettera b) della Legge 3/2012. Sempre al riguardo, si segnala che l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti individua quale somma occorrente mensile un importo di circa euro 3.050,00. L'individuazione di tale valore quale limite alla liquidazione del reddito complessivo del nucleo familiare (quest'ultimo individuato dalla sommatoria di tutti i redditi da lavoro dipendente riferibili ai ricorrenti) risulta inferiore alla spesa media mensile, determinata dall'ISTAT per l'anno 2020 e specificatamente quantificata in circa euro 3.000,00, per le famiglie composte da n. 3 persone (si arriva a considerare il numero di 3 componenti escludendo la sig.ra Antonella D'Andreamatteo con il suo reddito e le sue spese ed un figlio, in modo da proporzionare rispettivamente entrate ed uscite).

In considerazione di tutto quanto sopra, (e senza voler affatto condizionare l'apprezzamento del Giudice cui spetterà pronunciarsi come statuito dall'art. 14-ter comma 6 lettera b) della Legge 3/2012), si ritiene ragionevole non dover individuare alcun valore del reddito mensile destinabile al soddisfacimento dei creditori. A tutto quanto sopra vi è poi da aggiungere che, a seguito della vendita dell'immobile oggetto di liquidazione del patrimonio, i ricorrenti dovranno, altresì, sostenere le spese di locazione di un immobile da adibire ad abitazione principale. Se ne deduce, quindi, che l'intero reddito percepito dai ricorrenti deve essere destinato, almeno fino alla fine della procedura di liquidazione del patrimonio, al mantenimento della

famiglia e quindi sottratto alla liquidazione. Ciò senza trascurare lo spirito stesso della normativa che mira a liberare il debitore ricorrente dal peso delle passività, assicurandogli al tempo stesso una vita dignitosa.

**OMISSIS.....**

Importo euro	Descrizione	Nota
211.092,21	Beni immobili	1
1.500,00	Stipendio mensile	2

**NOTA 1** – Il sig. ...OMISSIS..... risulta titolare dei seguenti diritti reali immobiliari per la quota di 1/2:

CATASTO	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEGORIA/QUALITA'	SUPERFICIE	RENDITA/REDDITO DOMINICALE
Fabbricati	26	1477	4	A/7	8,5 vani	EURO 965,77
Fabbricati	26	1477	3	C/2	83 mq	EURO 265,77
Terreni	26	1258		uliveto	48 are 05 ca	EURO 33,50
Terreni	26	1478		uliveto	28 are 30 ca	EURO 19,73

Le unità immobiliari sono ubicate nel comune di Città Sant'Angelo (PE) alla Via della Cona n. 14 e risultano oggetto di procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 125/2020 pendente presso codesto Tribunale. Al riguardo, si precisa che si provvederà ad inoltrare richiesta di sospensione in ragione dell'art. 14-quinquies comma 2 lettera b) Legge 3/2012, con conseguente ripresa del suo procedimento di liquidazione nell'ambito della stessa procedura di liquidazione del patrimonio di cui si auspica l'apertura.

Si precisa, altresì, che tali unità immobiliari del Catasto Fabbricati risultano adibite ad abitazione principale del ricorrente.

**NOTA 2** – Ad oggi il sig. ....OMISSIS ..... risulta percepire uno stipendio mensile di circa euro 1.500,00. Nella considerazione che il suo nucleo familiare risulta composto da due membri (lui e sua madre – ricorrente attualmente disoccupata e quindi totalmente a "carico") non risulta allo stato alcuna somma eccedente disponibile da mettere a disposizione dei creditori. Tali affermazioni trovano riscontro anche nelle statistiche Istat messe a disposizione a giugno 2021 e relative alle spese ed ai consumi delle famiglie italiane per l'anno 2020. Mediamente, secondo quanto accertato, una famiglia composta da due componenti sostiene spese mensili per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari di circa euro 2.300,00. In considerazione di tutto quanto sopra, (e senza voler affatto condizionare l'apprezzamento del Giudice cui spetterà pronunciarsi come statuito dall'art. 14-ter comma 6 lettera b) della Legge 3/2012), si ritiene ragionevole non dover individuare alcun valore del reddito mensile destinabile al soddisfacimento dei creditori. A tutto quanto sopra vi è poi da aggiungere che, a seguito della vendita dell'immobile oggetto di liquidazione del patrimonio, i ricorrenti dovranno, altresì, sostenere le spese di locazione di un immobile da adibire ad abitazione principale. Se ne deduce, quindi, che l'intero reddito percepito dal ricorrente deve essere destinato, almeno fino alla fine della procedura di liquidazione del patrimonio, al mantenimento della famiglia e quindi sottratto alla liquidazione. Ciò senza trascurare lo spirito stesso della normativa che mira a liberare il debitore ricorrente dal peso delle passività, assicurandogli al tempo stesso una vita dignitosa.

### Sintesi della proposta di domanda di liquidazione del patrimonio

I ricorrenti propongono la domanda di liquidazione dei beni costituenti l'intero patrimonio, con conseguente destinazione del ricavato complessivo della liquidazione al soddisfacimento di tutti i creditori, nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa Legge regolatrice.

Giova ricordare che gli immobili oggetto della procedura, seppur formati da diversi sub in comproprietà dei ricorrenti, costituiscono un unico immobile rurale/residenziale con piccoli appezzamenti circostanti di terreno agricolo. Si rinvia per i dettagli tecnici alla perizia asseverata di stima redatta dall'Ing. Antonino Prosperi allegata alla presente domanda di liquidazione del patrimonio.

Sempre al riguardo, i ricorrenti, confidando nella apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, ed a tutto vantaggio delle risorse da destinare alla stessa, si permettono di sottoporre all'attenzione del Liquidatore che sarà nominato, la possibilità di realizzare una liquidazione dei beni senza ricorrere alla nomina dell'operatore esperto di cui all'art. 14-nonies comma 2 Legge 3/2012, per economicità di procedura, bensì avvalendosi:

- dei valori di stima determinati ed individuati nella perizia redatta dall'Ing. Antonino Prosperi, stima asseverata presso il Tribunale di Pescara in data 25.11.2019, attestante valutazioni di stima ancora attuali;
- ovvero dei valori di stima desumibili mediante espressa interrogazione della Banca Dati dell'OMI, in quanto apprezzabilmente attendibili.

I beni verranno posti in vendita mediante procedure competitive, soggette alle consuete forme di pubblicità (Portale delle Vendite Pubbliche) al fine di garantire e consentire il miglior soddisfacimento possibile dei creditori.

In ogni caso, al riguardo, si rimanda alla **relazione particolareggiata** dell'OCC, in cui si riferisce in maniera puntuale e dettagliata.

\* \* \*

Per tutte le suesposte .....OMISSIS..... indicato

#### PRECISANDO CHE

nel rispetto di quanto statuito nell'art. 14-ter comma 4 Legge 3/2012, la Professionista nominata con funzioni di OCC Dott.ssa Gina Pantoli ha provveduto alle comunicazioni dovute in favore dell'Agente della riscossione e degli Uffici fiscali territorialmente competenti, esattamente come evincesi dalla relativa documentazione dimostrativa **(Doc. 10)**

#### RICORRONO

all'Ill.mo Tribunale di Pescara affinché, ai sensi dell'art. 14-quinquies Legge 3/2012, voglia con decreto:

- 1- dichiarare aperta la procedura di liquidazione dei ricorrenti, al fine del soddisfacimento dei creditori nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa Legge regolatrice, mediante la liquidazione di tutto il patrimonio e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei quattro anni successivi al deposito della presente domanda di liquidazione;

- 2- nominare a tal fine un Liquidatore;
- 3- disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta chiaramente eccezione per le ipoteche già iscritte;
- 4- dichiarare espressamente la sospensione della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 125/2020 pendente presso il Tribunale di Pescara, esattamente come disposto dall'art. 14-quinquies comma 2 lettera b) Legge n. 3/2012;
- 5- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- 6- ordinare la trascrizione del decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore;
- 7- autorizzare temporaneamente i debitori a dimorare, unitamente ai componenti del nucleo familiare, nell'immobile costituente abitazione principale sito in Città Sant'Angelo (PE) alla Via della Cona n. 14, fino alla data di vendita, sia in ragione della mancanza di ulteriore immobile in cui andare poter risiedere con la famiglia, sia per evitare un incremento dei costi necessari al sostentamento familiare;
- 8- escludere dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14-ter comma 6 lettera b), le somme necessarie per contribuire al mantenimento dei debitori ricorrenti e delle loro .....OMISSIS ..... eccedenza rispetto al suddetto importo che risultasse conseguita al termine di ogni anno solare a partire dall'anno 2021, sulla scorta della documentazione fiscale rilasciata dagli Enti fiscali competenti, e ciò sino alla chiusura della Procedura di liquidazione del patrimonio, ed in ogni caso sino al compimento dei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione.

Oltre all'ALLEGATO 1, rappresentato dalla Relazione particolareggiata dell'OCC, riportante nel dettaglio i termini e le modalità di esecuzione della domanda di liquidazione ex art. 14-ter legge 3/2012, relazione rappresenta parte integrante del presente ricorso, si riepiloga, di seguito, la documentazione allegata:

**ALLEGATO 1:** relazione particolareggiata dell'OCC con relativa documentazione

**Doc. 1** prospetto di calcolo compenso OCC

**Doc. 2:** elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute (suddivisi per singole masse)

**Doc. 3:** elenco di tutti i beni dei debitori (suddivisi per singole masse) e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni

**Doc. 4:** perizia di stima asseverata Ing. Antonino Prosperi

**Doc. 5:** dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni dei debitori

**Doc. 6:** elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei nuclei familiari

**Doc. 7:** spese per consumi delle famiglie Istat anno 2020

**Doc. 8:** certificato di residenza e stato di famiglia

**Doc. 9:** inventario di tutti i beni dei debitori (suddivisi per singole masse) con specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e dei beni mobili

**Doc. 10:** documentazione attestante l'avvenuta comunicazione ai sensi dell'art. 14-ter comma 4 all'Agente di riscossione, agli Uffici fiscali ed Enti locali territorialmente competenti

**OLTRE DOCUMENTAZIONE RICHIAMATA NELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

Si resta a disposizione dell'Ill.mo Tribunale per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Con osservanza.

Pescara, .....

I ricorrenti

.....OMISSIS .....

dott.ssa Annalisa Giannantonio



Descrizione	AMMONTARE DEL CREDITO E RANGO ATTRIBUITO NELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE		NATURA GIURIDICA DELL'OBBLIGAZIONE
	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO	
Mutuo ipotecario con iscrizione di ipoteca volontaria di 1° grado (ex Banca delle Marche S.p.A./UBI spa)	683.747,98		DEBITRICE IPOTECARIA (IPOTECA 1° GRADO)
Conto corrente N. 3382/70005909 (ex Banca delle Marche S.p.A./UBI spa)		676,57	DEBITRICE PRINCIPALE
Garanzia per fido chirografario derivante da (SIRIO NPL Srl ex Banca delle Marche S.p.A./UBI Spa.)		14.292,82	FIDEIUSSORE
SUB TOTALE	683.747,98	14.969,39	
TOTALE COMPLESSIVO	698.717,37		

**Rilevato** che l'istanza di xxxxxxxx prevede un monte debitorio di euro 684.424,55, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, così composto:

Descrizione	AMMONTARE DEL CREDITO E RANGO ATTRIBUITO NELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE		NATURA GIURIDICA DELL'OBBLIGAZIONE
	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO	
Mutuo ipotecario con iscrizione di ipoteca volontaria di 1° grado (ex Banca delle Marche S.p.A./UBI spa)	683.747,98		DEBITRICE IPOTECARIA (IPOTECA 1° GRADO)
Conto corrente N. 3382/70005909 (ex Banca delle Marche S.p.A./UBI spa)		676,57	DEBITRICE PRINCIPALE
SUB TOTALE	683.747,98	676,57	
TOTALE COMPLESSIVO	684.424,55		

**Rilevato** che l'istanza di xxxxxxxx prevede un monte debitorio di euro 698.717,37, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, così composto:

Descrizione	AMMONTARE DEL CREDITO E RANGO ATTRIBUITO NELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE		NATURA GIURIDICA DELL'OBBLIGAZIONE
	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO	
Mutuo ipotecario con iscrizione di ipoteca volontaria di 1° grado (ex Banca delle Marche S.p.A./UBI spa)	683.747,98		DEBITTRICE IPOTECARIA (IPOTECA 1° GRADO)
Conto corrente N. 3382/70005909 (ex Banca delle Marche S.p.A./UBI spa)		676,57	DEBITTRICE PRINCIPALE
Garanzia per fido chirografario derivante da (SIRIO NPI. Srl ex Banca delle Marche S.p.A./UBI Spa.)		14.292,82	FIDEIUSSORE
SUB TOTALE	683.747,98	14.969,39	
TOTALE COMPLESSIVO	698.717,37		

**Rilevato** che l'istanza di xxxxxxxxx prevede un monte debitorio di euro 684.462,78, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, così composto:

Descrizione	AMMONTARE DEL CREDITO E RANGO ATTRIBUITO NELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE		NATURA GIURIDICA DELL'OBBLIGAZIONE
	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO	
Mutuo ipotecario con iscrizione di ipoteca volontaria di 1° grado (ex Banca delle Marche S.p.A./UBI spa)	683.747,98		DEBITTRICE IPOTECARIA (IPOTECA 1° GRADO)
Conto corrente N. 3382/70005909 (ex Banca delle Marche S.p.A./UBI spa)		676,57	DEBITTRICE PRINCIPALE
Agenzia delle Entrate-Riscossione	38,23		DEBITTRICE PRINCIPALE
SUB TOTALE	683.786,21	676,57	
TOTALE COMPLESSIVO	684.462,78		

**Rilevato** che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 758.755,60, un attivo di euro 211.092,21 circa, corrispondente al valore degli asset immobiliari presenti nel patrimonio dei ricorrenti (stante l'antieconomicità della vendita dei beni mobili registrati di cui risultano proprietari);

**Osservato** che i crediti prededucibili (compenso OCC, compenso Liquidatore, eventuale CTU, spese di pubblicità etc) sono stati complessivamente stimati in € 60.000,00;

**Considerato** che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

**Considerato** che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicitazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

**Considerato** che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

**Considerato** che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

**Considerato** che l'attuale indebitamento dei ricorrenti trova la sua origine dall'improvvisa contrazione dei redditi familiari, determinata dallo svolgimento di una attività imprenditoriale svolta in precedenza (società Europe Service sas, di cui erano soci i germani xxxxxxxx) e divenuta non più profittevole nel corso del tempo (a seguito del fallimento nel 2013 della Pakundobet srl) ed infine sfociata nella chiusura dell'attività nel 2015 e dalla perdita del posto di lavoro della madre, sig.ra xxxxxxxx. Va a questo punto chiarito che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore, non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto.

**Rilevato** che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che i debitori xxxxxxxx guadagnano con la loro attività di lavoratori dipendenti (la xxxxxxxx risulta attualmente disoccupata), devono essere fissati nell'importo, indicato dai ricorrenti e condivisi dall'OCC, di euro 1.500,00 mensili per 12 mensilità, importo non superiore a quello che risulterebbe in applicazione dei parametri di cui all'art. 14-*quaterdecies*, comma 2, l. n. 3 del 2012; quanto sopravvenuto nel patrimonio dei ricorrenti, ivi compreso a titolo di maggior reddito prodotto rispetto all'attualità, al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

**Ritenuta** indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

non si ravvisano ragioni ostative alla nomina del liquidatore nella persona dell'O.C.C. la quale ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico, proponendo la determinazione di un compenso con applicazione di una riduzione pari al 15%.

La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta e i debitori possono essere autorizzati ad utilizzare l'immobile oggetto della liquidazione sino alla sua vendita, sussistendo gravi e specifiche ragioni in tal senso, connesse alle finalità abitative cui l'uso è funzionale e alla opportunità di ridurre le spese per il fabbisogno del nucleo familiare.

**P.Q.M.**

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012;

**nomina** Liquidatore la Dott.ssa Gina Pantoli;

**dispone** che il liquidatore proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012, provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012, predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;

**dispone** che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;

**dispone** che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti, ove previsto nel programma di liquidazione, e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

**ordina** la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito internet del Tribunale di Pescara ([www.area58.it](http://www.area58.it)), con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale;

**ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;

**ordina** a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**autorizza** i debitori ad abitare le unità immobiliari ubicate nel comune di Città Sant'Angelo (PE) alla Via della Cona n. 14, sino alla vendita;

**fissa**, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-*ter*, comma 6, lettera b) in euro 1.500,00 per 12 mensilità;

**dà atto** che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-*undecies* della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, all'OCC e al Liquidatore nominato nonchè alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Pescara per l'inserimento del presente provvedimento nel fascicolo della procedura esecutiva immobiliare nr. 125/2020 RGE.

Pescara, 24/08/2021

Il Giudice delegato  
dott.ssa Federica Colantonio